



A.S.P. CARLO SARTORI
Azienda pubblica di servizi alla persona

REGOLAMENTO INCONTRI PROTETTI

Approvato con Deliberazione di CdA n. 11 del 19/02/2019

ARTICOLO 1: PREMESSA

L'Asp Carlo Sartori, nell'ambito del Servizio famiglia Infanzia Età Evolutiva (di seguito indicato anche come Servizio), con il presente regolamento intende salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori quale diritto sancito dall'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia approvata il 20 Novembre 1989.

Gli incontri protetti sono un intervento del servizio sociale disposto dall'Autorità giudiziaria e dedicato all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione della relazione tra familiari e figli che possono provenire da situazioni difficili o da contesti di elevata conflittualità e problematicità.

Il presente regolamento verrà sottoposto a tutti i destinatari di cui all'art. 2, pubblicato sul sito internet dell'ente e affisso all'interno dei locali di cui al punto 3.

ARTICOLO 2: DESTINATARI DEL REGOLAMENTO

Sono destinatari del presente regolamento:

- a) Minori per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto particolari misure di tutela e protezione;
- b) Genitori e familiari dei minori di cui ai punti precedenti;
- c) Operatori che gestiscono gli incontri protetti: assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali;
- d) Adulti accoglienti e collocatari.

ARTICOLO 3: LOCALI DESTINATI ALL'INCONTRO PROTETTO

1. L'incontro protetto è svolto all'interno di uno "Spazio Neutro".
2. Gli spazi neutri messi a disposizione per la realizzazione degli incontri protetti sono attualmente i seguenti:
 - a) Locale "La Cura" sito in Bibbiano, via Roma, 3;
 - b) Locale sede del "Centro per le famiglie Val D'Enza" sito a Barco di Bibbiano, via XXIV Maggio, 47;
 - c) App Montecchio, via F.lli Cervi, 7;
 - d) FILOS di Sant'Ilario d'Enza c/o sede servizio sociale territoriale;
 - e) Apperò di Gattatico sito in via Magrini, 1 Praticello di Gattatico.
3. I locali di cui al comma 2 lettera a) sono dotati di sistema di videoregistrazione.

4. Per progettualità specifiche e/o su richiesta dell'autorità giudiziaria, gli incontri protetti possono essere svolti anche in altri luoghi. Di tale evenienza va dato riscontro nel verbale dell'incontro.

ARTICOLO 4: ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'attivazione dell'intervento rientra nella progettualità complessiva del Servizio, ed è effettuato sulla base di una valutazione professionale che viene tenuta nel fascicolo del minore o in esecuzione di un mandato dell'Autorità Giudiziaria.

2. La procedura per l'attivazione dell'intervento è la seguente:

1. contatto telefonico del familiare con l'assistente sociale responsabile del caso per verificare la fattibilità dell'attivazione dell'intervento;
2. l'equipe multidisciplinare, composta da assistente sociale, psicologo ed eventualmente educatore, tutte persone che sono già coinvolte nel caso, definisce e verbalizza gli obiettivi, le modalità, la durata e la frequenza degli incontri protetti.

ARTICOLO 5: FASI DELL'INCONTRO PROTETTO

1. Le fasi e modalità di svolgimento dell'incontro protetto vengono puntualmente declinate nell'allegato "Linee Guida Incontri Protetti" parte integrante e sostanziale del presente regolamento. In sintesi si riportano le fasi principali

a) PREPARAZIONE ALL'INCONTRO

1. L'operatore dovrà procedere all'ascolto del minore che, solitamente, viene accompagnato dall'adulto accogliente o dagli educatori della struttura presso cui è ospitato (o dai collocatari). Il minore, compatibilmente con l'età e il suo grado di comprensione, deve essere sempre posto in condizione di comprendere il significato e le finalità dell'incontro. Prima dell'incontro deve poter visitare l'ambiente in cui esso verrà svolto: l'operatore dovrà ascoltare il minore, cogliere e verbalizzare le sue preoccupazioni, metterlo a suo agio al fine di permettergli di arrivare all'incontro con il familiare nel modo migliore.
2. L'avvio degli incontri è inoltre preceduto da un breve colloquio con il/i familiare/i, nel quale vengono illustrate le modalità, le finalità, i tempi, i luoghi e le regole di svolgimento degli incontri stessi: tale colloquio ha la finalità di permettere all'adulto di prepararsi all'incontro, e di poter condividere con l'operatore le sue preoccupazioni. L'operatore ha una funzione primaria, in questa fase, di accoglimento degli adulti che si avviano al colloquio. Inoltre egli deve cercare di comprendere, valutare e verbalizzare ciò che il familiare gli comunica, ivi compreso le notazioni emotive o fattuali che potrebbero influire negativamente sull'andamento dell'incontro.
3. Qualora l'incontro venga videoregistrato l'operatore ne dà informazione ai familiari e agli altri destinatari di cui al precedente articolo 2. A tal fine, all'interno dei locali de La Cura, viene bene esposto un avviso di presenza telecamere per la videoregistrazione degli incontri.

b) SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO:

1. Gli incontri devono essere svolti in lingua italiana.

In caso di difficoltà linguistiche verrà predisposta la presenza di un mediatore culturale attivato dal Servizio, senza il quale l'incontro non potrà avere corso. Il mediatore firmerà il verbale dell'incontro.

2. I familiari e gli altri partecipanti all'incontro vanno preavvertiti che sono tenuti a presentarsi con abbigliamento e igiene personale adeguata ed appropriata. Se l'adulto si presenta in stato visibilmente alterato l'incontro non va autorizzato e di tale situazione è fatta menzione nel verbale dell'incontro.
3. Durante l'incontro protetto i genitori e gli altri partecipanti non possono utilizzare strumenti di registrazione audio e/o video: i telefoni cellulari devono essere spenti e lasciati all'esterno, salvo accordi scritti e preventivi con tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale o con il tutore.
4. In caso di accordo scritto, le foto e i video autorizzati si possono fare solo alla fine dell'incontro, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'operatore presente.
5. Il familiare deve condividere con l'operatore, nei giorni antecedenti l'incontro, la volontà di portare un regalo o cibo al minore. Se non previamente autorizzati cibo o regali non possono essere portati.
6. L'incontro devono avere una durata e una frequenza adeguata alla esigenza di mantenere i rapporti fra il minore e i suoi famigliari. Qualora non vi sia tale possibilità, ovvero essi debbano essere interrotti, deve essere fatta immediata segnalazione alle autorità che tali incontri hanno predisposto.
7. All'interno della sede degli incontri o nelle vicinanze del bambino è tassativamente vietato fumare o consumare bevande alcoliche.
8. I genitori e gli altri partecipanti si impegnano a non danneggiare gli arredi ed i materiali presenti nella stanza; al termine dell'incontro potrà essere richiesta la loro collaborazione per riordinare.
Eventuali danni ad attrezzature, giochi e materiali causati durante l'incontro, sono a carico del familiare e degli altri partecipanti.
9. Durante lo svolgimento degli incontri gli accompagnatori dei minori sono tenuti ad attendere nelle sale d'attesa dedicate. Possono allontanarsi temporaneamente dalla sede ma devono rientrarvi puntualmente all'orario concordato.
Non possono interferire in alcuna maniera con l'incontro in corso.
10. E' facoltà dell'operatore intervenire e sospendere l'incontro qualora questo non si svolga secondo le regole prescritte o risulti eccessivamente disturbante per il minore.
Di tale evenienza va fatta menzione nel verbale dell'incontro.

ARTICOLO 6: RUOLO DELL' OPERATORE NELL'INCONTRO PROTETTO

1. L'operatore del Servizio svolge le seguenti funzioni:
 - a) Facilita la giusta relazione tra bambino e i membri della sua famiglia e prima e durante l'incontro;
 - b) Media i rapporti nella relazione qualora vi siano situazioni in cui siano presenti situazioni di conflitto nel nucleo familiare;
 - c) Vigila sull'adeguato andamento dell'incontro avendo quale riferimento la tutela del benessere del minore e le eventuali indicazioni delle autorità che ha disposto gli incontri.
2. L'operatore ha l'obbligo di non avviare l'incontro o interromperlo qualora:
 - a) i genitori e gli altri partecipanti all'incontro assumano atteggiamenti e comportamenti disturbanti per i minori ovvero di possibile colpevolizzazione o coinvolgimento nelle liti degli stessi;
 - b) i genitori e gli altri partecipanti all'incontro mandino messaggi illusori e che creino confusione al minore ovvero facciano delle richieste inadeguate al figlio;

- c) i genitori e gli altri partecipanti all'incontro facciano affermazioni denigratorie nei confronti del Servizio o dei suoi operatori e delle autorità che hanno disposto gli incontri davanti al minore;
- d) il minore esprima un disagio o una sofferenza emotiva in maniera evidente e continuativa e, dopo averne parlato con l'operatore, non riesca a calmarsi, ovvero esprima un palese rifiuto rispetto all'avvio o alla prosecuzione dell'incontro;
- e) i genitori e gli altri partecipanti all'incontro si presentino allo stesso in palese stato alterato dovuto a probabile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di bevande alcoliche o in evidente stato emotivo compromesso;
- f) i genitori e gli altri partecipanti all'incontro volutamente rifiutino o denigrino la figura dell'operatore presente, sia con atteggiamenti verbali che non verbali;
- g) non venga rispettato dai genitori o dagli altri partecipanti il presente regolamento.

3. Qualora l'operatore ravveda che l'andamento dell'incontro tende verso una delle situazioni descritte alle lettere precedenti, può intervenire per consigliare al familiare o all'adulto presente, condotte o frasi tese a migliorare la relazione con il bambino ovvero a rassicurarlo nel momento in cui lo stesso appare intimorito.

Può altresì intervenire, qualora ne ravveda la necessità, per rinforzare l'adulto quando si comporta in maniera adeguata nei confronti del minore.

ARTICOLO 7: VIDEOREGISTRAZIONE DELL'INCONTRO

Per la migliore tutela di tutti i soggetti interessati, l'incontro sarà videoregistrato; della videoregistrazione verrà data adeguata informativa, mediante affissione di cartelli chiaramente visibili e di esplicita e immediata comprensione; la visione delle immagini avverrà esclusivamente in caso di necessità.

Considerata la natura potenzialmente sensibile delle immagini e dei dati, il loro trattamento avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, si procederà alla nomina di un responsabile del trattamento interno all'Azienda, nonché, quale responsabile esterno, del titolare del trattamento immagini e dati della impresa che si occuperà dell'assistenza tecnica all'impianto.

La divulgazione delle immagini è severamente vietata e potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione o ordine delle Autorità competenti; la conservazione delle registrazioni sarà limitata al tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono state effettuate.

ARTICOLO 8: SINTESI DELL'INCONTRO E RELAZIONE PERIODICA

1. Al termine di ogni incontro l'operatore compila un verbale dell'incontro, con l'obiettivo di riassumere quanto avvenuto durante l'incontro e riportare nel modo più oggettivo possibile i contenuti relazionali presenti, le note positive e le eventuali problematiche negative emerse.
2. Il verbale viene condiviso e sottoscritto da tutti i professionisti che hanno in carico il minore. Viene sottoscritto anche dal mediatore linguistico nel caso sia presente.
3. Circa entro sei mesi l'equipe redige, sulla base dei verbali e di eventuali altre annotazioni presenti nel fascicolo del caso, una relazione di sintesi degli incontri al fine di monitorare e valutare l'evoluzione degli stessi.